



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/45 DEL 30.05.2024

Oggetto: **Indirizzi al Co.Ra.N. per la sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale giornalistico. Art. 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e art. 17 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10. Ufficio stampa e informazione della Regione.**

L'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l'art. 17 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, ha stabilito che "il Presidente della Regione può avvalersi di un ufficio stampa e informazione, composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, non superiore a dodici, dei quali fino ad otto scelti tra iscritti all'ordine dei giornalisti e fino a quattro scelti tra esperti qualificati in materia di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale o figure equipollenti comunque funzionali all'efficacia della comunicazione complessiva dell'azione di governo. I collaboratori sono direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura. Agli iscritti all'Ordine dei giornalisti è applicato il relativo contratto di lavoro. I criteri per il trattamento economico degli altri esperti qualificati non inquadrabili nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito dei contratti di lavoro applicabili".

Per quanto concerne il contratto di lavoro da applicare al personale giornalistico, l'Assessora fa, altresì, presente che il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 150/2000, come modificato dall'art. 25-bis, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, ha stabilito che "negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti".



L'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rileva che la contrattazione collettiva regionale non ha ancora definito il contratto collettivo regionale di lavoro giornalistico, per il quale la Giunta regionale aveva assegnato al Comitato per la rappresentanza negoziale (Co.Ra.N.) i relativi indirizzi contrattuali con le deliberazioni n. 43/6 del 29.10.2019 e n. 17/57 del 19.5.2022.

Pertanto, al fine di consentire il corretto inquadramento del personale facente parte dell'Ufficio stampa e informazione è necessario che la Giunta regionale provveda a modificare gli indirizzi contrattuali al Co.Ra.N. come di seguito riportato:

- a) definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti della Regione Sardegna;
- b) tenere conto, nell'ambito della contrattazione, delle specificità caratterizzanti la professione dei giornalisti, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'autonomia professionale e la flessibilità di orario e/o di prestazione;
- c) stabilire il nuovo inquadramento del personale dei giornalisti, tenendo conto della specificità delle figure professionali identificabili rispetto alle mansioni svolte;
- d) definire per ogni categoria le declaratorie professionali in modo da poterle applicare al personale giornalistico che sarà inquadrato all'interno della richiamata categoria;
- e) stabilire un'indennità mensile onnicomprensiva del lavoro straordinario e di quello svolto al di fuori dell'orario ordinario di lavoro;
- f) prevedere per i giornalisti l'istituto dell'incarico di alta professionalità, stabilendone le condizioni e la disciplina;
- g) prevedere la conservazione dell'attuale trattamento previdenziale applicato.

Il contratto, inoltre, dovrà avere decorrenza a fare data dall'inizio della presente legislatura e dovrà prevedere la clausola che i trattamenti retributivi previsti potranno essere eventualmente incrementati qualora dovessero essere stanziati ulteriori risorse da parte della legge regionale.

In considerazione del fatto che, ai sensi del sopra riportato art. 9, comma 5, della legge n. 150/2009, dalla sottoscrizione del contratto giornalistico non devono derivare nuovi o maggiori oneri, la contrattazione regionale dovrà operare nei limiti delle risorse finora già destinate al personale giornalistico, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2009, oltre alle risorse appositamente destinate alla contrattazione giornalistica dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 17/2021, fatte salve eventuali risorse aggiuntive attribuite tramite legge regionale.



Il quadro delle risorse, così come determinato dagli uffici della Direzione generale del Personale e Riforma della Regione per l'Ufficio stampa della Regione, attualmente utilizzabili, è il seguente:

			Posizioni (n.)	Oneri (€)
A	Retribuzione fissa già precedentemente attribuita (in applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 3/2009)	Capo Ufficio stampa	1	517.243,88
		Giornalisti a tempo determinato	8	
		Giornalisti a tempo indeterminato	2	
		Totale	11	
B	Retribuzione accessoria già sostenuta con oneri a carico del bilancio regionale			95.378,20
C	Ulteriori risorse attribuite alla contrattazione dalla legge regionale	Risorse con contrattazione collettiva - rif. L.R. n. 17/2021 art. 5 comma 1 - (euro 142.000 al netto di oneri riflessi/Irap)		100.495,40
D	Totale risorse trattamento retributivo disponibili parte della contrattazione regionale	A + B + C		713.117,48
E	Stima oneri riflessi/irap	Aliquota media stimata 41,3%		294.517,52
F	Totale			1.007.635,00

Gli importi sopra indicati rappresentano le risorse massime a regime per le n. 11 figure sopra evidenziate e per la prima annualità devono essere riproporzionate in ragione temporale e trovano copertura nel bilancio pluriennale regionale:

- negli stanziamenti già presenti nel bilancio pluriennale della Regione, ripartiti tra le differenti combinazioni di missione e programma per quanto riguarda la parte retributiva e gli oneri riflessi, nonché per l'Irap;
- nel capitolo SC08.9901 per la quota di euro 142.000, di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 17/2021.



Nelle more della definizione del contratto regionale giornalistico e in considerazione del fatto che, ai sensi del predetto art. 9, comma 5, della legge n. 150/2020, non risulta più possibile applicare il contratto collettivo nazionale giornalistico, l'Assessora ritiene necessario che la Giunta regionale formuli un indirizzo per definire un inquadramento provvisorio del personale giornalistico in analogia con l'inquadramento previsto nell'Accordo sottoscritto il 7 aprile 2022 a livello nazionale dall'Aran, dalle confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e dalla F.N.S.I. (Federazione nazionale stampa italiana) per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione. In particolare, nell'Accordo sopraccitato le figure di Direttore, Vicedirettore, Capo redattore, Vice capo redattore, Capo servizio, Redattore senior, Vice caposervizio, Redattore esperto, Redattore oltre 30 mesi e Redattore meno 30 mesi vengono equiparati al personale della categoria D del CCNL comparto Funzioni locali del 21.5.2018.

L'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, pertanto, propone che il Capo Ufficio stampa e i collaboratori iscritti all'ordine dei giornalisti siano assimilati alle seguenti categorie del comparto regionale ed in particolare:

- 1) il Capo Ufficio stampa venga provvisoriamente assimilato al personale di categoria D, livello retributivo 7, e allo stesso venga, altresì, attribuita un'indennità commisurata alla misura massima della retribuzione di posizione prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro per il coordinamento delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (settori);
- 2) i collaboratori dell'Ufficio stampa iscritti all'ordine dei giornalisti vengano provvisoriamente assimilati al personale di categoria D, livello retributivo 3, se in possesso di laurea o di categoria C, livello retributivo 3, se in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, in ossequio a quanto previsto dall'art. 71 del C.C.R.L. vigente.

A seguito della sottoscrizione del contratto collettivo regionale giornalistico, si provvederà alla rettifica dell'inquadramento sulla base del medesimo contratto e al conguaglio dei maggiori trattamenti retributivi ivi previsti.

Infine, per quanto riguarda i collaboratori dell'Ufficio stampa, scelti fino a quattro tra esperti qualificati in materia di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale o figure equipollenti comunque funzionali all'efficacia della comunicazione complessiva



dell'azione di governo, l'Assessora fa presente che gli stessi, ai sensi dell'art. 71.1 del C.C.R.L. vigente, saranno inquadrati nel primo livello retributivo delle categorie D e C, sulla base del titolo di studio posseduto.

Le risorse per l'inquadramento del predetto personale trovano copertura negli stanziamenti già presenti nel bilancio pluriennale della Regione, ripartiti tra le differenti combinazioni di missione e programma per quanto riguarda la parte retributiva e gli oneri riflessi, nonché per l'Irap.

L'Assessora propone, inoltre, di dare mandato al Co.Ra.N. per convocare le Organizzazioni sindacali per aggiornare le declaratorie professionali delle categorie, contenute nell'Allegato A del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti e Aziende regionali, con l'inserimento delle mansioni relative alle attività di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale e per inserire una deroga ai limiti del lavoro straordinario relativo alle predette figure professionali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Personale e Riforma della Regione sulla proposta in esame

DELIBERA

- di attribuire al Co.Ra.N. gli indirizzi, come rappresentati in premessa, per la sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale giornalistico;
- di inquadrare, in via provvisoria e fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale giornalistico:
 - a) il Capo Ufficio stampa, nella categoria D, livello retributivo 7, e che allo stesso venga, altresì, attribuita un'indennità commisurata alla misura massima della retribuzione di posizione prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro per il coordinamento delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (settori);
 - b) i collaboratori dell'Ufficio stampa iscritti all'ordine dei giornalisti, nella categoria D, livello retributivo 3, se in possesso di laurea o di categoria C, livello retributivo 3, se in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, in ossequio a quanto previsto dall'art. 71 del C.C. R.L. vigente;



- di inquadrare i collaboratori dell'Ufficio stampa, scelti tra esperti qualificati in materia di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale o figure equipollenti comunque funzionali all'efficacia della comunicazione complessiva dell'azione di governo, nel primo livello retributivo delle categorie D e C, sulla base del titolo di studio posseduto;
- di dare mandato al Co.Ra.N. di convocare le Organizzazioni sindacali per aggiornare le declaratorie professionali delle categorie, contenute nell'allegato A del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti e Aziende regionali, con l'inserimento delle mansioni relative alle attività di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale e per inserire una deroga ai limiti del lavoro straordinario relativo alle predette figure professionali.

La presente deliberazione è comunicata al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 63, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde